



COMUNE DI VERONA

REGOLAMENTO

**PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE
DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 30 dell'11.5.2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 31.5.2001**

Art. 1

L'antenna parabolica deve essere installata sulla copertura dell'edificio, il più possibile defilata dai principali punti di vista dalla pubblica via.

Fatta eccezione per puntamenti satellitari particolari, sulla copertura degli edifici è consentita l'installazione di una sola parabola per ricezioni satellitari.

Per gli edifici composti da più unità immobiliari è prevista una sola installazione centralizzata.

Art. 2

Le antenne paraboliche devono essere posizionate sulla falda tergale.

E' ammessa la loro installazione su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili da strade e spazi pubblici.

Art. 3

Qualora per motivate ragioni di carattere tecnico non sia possibile il posizionamento prescritto dall'articolo precedente e si debbano pertanto installare le parabole su falde prospicienti spazi pubblici, esse dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a non renderle visibili da strade e spazi pubblici.

Le parabole non potranno in alcun caso essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico.

Art. 4

Nel caso in cui non sia possibile l'installazione delle parabole sulla copertura, è consentito posizionarle altrove, evitando comunque il montaggio sulle recinzioni e sulle facciate degli edifici; qualora esse vengano installate sui poggioli, dovranno essere arretrate in modo da evitare la vista dalla pubblica via ed il loro ingombro non dovrà sporgere oltre le dimensioni del poggolo stesso.

Art. 5

Qualunque sia la loro collocazione, le parabole dovranno avere dimensioni le più ridotte reperibili in commercio con diametro massimo di cm. 120, presentare una colorazione che si mimetizzi con quella del manto della copertura (o della parete, quando su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi in grado di evidenziarne la presenza.

I convertitori ed i relativi supporti possono mantenere la zincatura esterna, e se colorati, devono avere una tonalità uguale o simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare.

I cavi di collegamento non devono essere visibili all'esterno dell'edificio. Se fissati alle pareti esterne dell'edificio, devono essere mimetizzati seguendo grondaie e cornicioni o mediante colorazione in accordo con quella delle murature dell'edificio.

Art. 6

L'installazione di antenne paraboliche nel centro storico non può avvenire con pregiudizio del decoro architettonico degli edifici e del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città.

Art. 7

Le parabole che rispondono alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti si considerano opere che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985 n. 431 e pertanto non sono assoggettate al previo rilascio di alcun titolo abilitativo di natura edilizia. Il rilascio di detto titolo abilitativo è invece necessario per le antenne che, superando le misure standard, determinano significative modifiche al tessuto urbanistico – edilizio. La installazione delle antenne è subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti. La conformità dell'opera alle presenti prescrizioni dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso i competenti uffici comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90. Qualora la parabola sia installata su falde prospicienti la pubblica via, l'attestazione di conformità dovrà contenere documentata dimostrazione tecnica dell'impossibilità di una delle collocazioni privilegiate dalle presenti disposizioni.

Art. 8

Nel caso vengano installate antenne paraboliche con modalità non conformi alle disposizioni del presente regolamento, l'Ufficio Edilizia Privata, previa diffida all'adeguamento entro 60 giorni, procede, in caso di inerzia, a disporre la rimozione.

Alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli potrà derogarsi solo in casi eccezionali, previa specifica e puntuale motivazione.

Per ogni tipologia di antenna è necessario il previo rilascio del titolo abilitativo di natura paesaggistico – ambientale ove l'installazione ricada in zone vincolate. In presenza dell'ulteriore vincolo per i beni culturali previsto dal D. Lgs. 490 del 29 ottobre 1999, dovrà essere acquisita anche la relativa autorizzazione da parte dell'ente preposto.

Art. 9

Per quanto attiene le parabole esistenti, è obbligatoria la conformazione alle prescrizioni delle presenti disposizioni in occasione, sia di opere di manutenzione straordinaria, che di ristrutturazioni generali riguardanti la copertura nel suo complesso.

In ogni caso, a far data dal 30 giugno 2003 tutte le antenne paraboliche installate nel territorio del Comune dovranno essere in regola con le disposizioni del presente regolamento.

La normativa relativa alla centralizzazione degli impianti si applica solo agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti assoggettati ad interventi di ristrutturazione edilizia.

Qualora le installazioni esistenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino particolarmente lesive del paesaggio, del contesto architettonico o comunque possano determinare, per l'alta concentrazione, dimostrabili problemi di salute dei cittadini, l'ufficio Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ne disporrà la rimozione, con provvedimento motivato e con spese a carico del proprietario, autorizzando contestualmente, ove ne ricorrano i presupposti, una nuova installazione su un sito ritenuto idoneo.

Art. 10

Le prescrizioni del presente regolamento si applicano sull'intero territorio comunale.

Art. 11

Ai fini del presente regolamento fanno fede della data di installazione dell'antenna parabolica la data riportata sulla fattura del tecnico che ha provveduto all'installazione o una autocertificazione da presentare a richiesta dell'Amministrazione in caso di contestazione sulla idoneità del sito in cui è posta l'antenna parabolica.